Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 7 giugno 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 138 DEL 7 GIUGNO 1956

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 1956, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(2629)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1956, n. 480.

Concessione a favore dell'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » in Napoli di un contributo straordinario di lire 402.511.352 per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952-53 e di un contributo annuo di lire 85.000.000 per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » di un contributo di lire 85.000.000 per cinque esercizi finanziari consecutivi a partire da quello 1954-55.

Art. 2.

E' autorizzata, altresì, a favore del predetto Ente la concessione di un contributo straordinario di lire 402.511.352 per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1951-52 e 1952-53, da erogarsi nell'esercizio 1955-56.

Art. 3.

All'onere di lire 85.000.000 afferente alla prima quota del contributo di cui all'art. 1 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

All'altro di complessive lire 487.511.352 relativo all'esercizio 1955-56, derivante dalla applicazione degli articoli 1 e 2, si provvederà a carico dello stanziamento del corrispondente capitolo n. 532 per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1956, n. 481.

Esenzione dal dazio di confine per lo zucchero greggio importato a reintegro di zucchero raffinato nazionale esportato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvato con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649; 8 agosto 1955, n. 695 e numeri 1278, 1279, 1280, 1281 e 1282 del 23 dicembre 1955, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di sospendere il dazio doganale sullo zucchero;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1959, l'applicazione del dazio sui quantitativi di zucchero greggio importati a reintegro dei corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato esportati da non oltre un anno dal territorio della Repubblica.

Art. 2.

Per l'accertamento della corrispondenza delle quantità di zucchero greggio importato alle quantità di zucchero raffinato precedentemente esportate, sarà tenuto conto del rendimento in saccarosio risultante dall'analisi.

Art. 3.

L'importazione in franchigia di cui al precedente art. 1 potrà effettuarsi anche attraverso dogane diverse da quelle presso le quali ha avuto luogo l'esportazione dello zucchero raffinato di produzione nazionale.

Potranno fruire della agevolazione soltanto le ditte in nome e per conto delle quali sia stata effettuata l'esportazione stessa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — MEDICI — ZOLI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 12. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1956, n. 482.

Modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale ed ai dazi di prodotti siderurgici, sospensione dell'applicazione del dazio sugli oii di semi e riduzione del dazio sui semi oleosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvato con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649; 8 agosto 1955, n. 695 e numeri 1278, 1279, 1280, 1281 e 1282 del 23 dicembre 1955, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956:

a) il dazio doganale sulle ghise allo stato greggio (in lingotti, pani, salmoni o masse), contenenti in peso da 0,3 fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 fino a 1 % inclusi di vanadio (voce ex 875-c) si applica nella misura dell'1 % sul valore;

b) il dazio doganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio non legato comune e di acciaio non legato altro, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce ex 891-a-1-2), si applica nella misura del 3 % sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 45.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze;

c) il dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame sul nucleo di acciaio prevalente in peso, detta « Copperweld » (voce ex 885-c-3) si applica nella misura del 10 % sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 600, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1956 a non oltre il 30 giugno 1956, è sospesa l'applicazione del dazio daganale sugli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce 73.08-A-I della Nomenclatura doganale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi.

Art. 3.

Dal 1° aprile 1956 fino a non oltre il 14 luglio 1956, è sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C della Nomenclatura doganale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio) importate in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi.

Art. 4.

Il dazio doganale sulla vergella bimetallica formata di rame su nucleo di acciaio prevalente in peso, detta « Copperweld » (voce ex 73.10-D-I-a della Nomenclatura doganale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio), importata in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e scortata da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applica nella misura del 7 % sul valore dal 1° gennaio 1956 fino al 30 aprile 1956 e nella misura del 5,50 % sul valore a decorrere dal 1° maggio 1956 fino a non oltre il 30 giugno 1956.

Art. 5.

Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

a) è sospesa, fino a non oltre il 30 novembre 1956, l'applicazione del dazio doganale sugli oli di semi (voce ex 139), destinati alla industria del pesce conservato;

b) sono ridotti del 50 per cento, fino a non oltre il 30 giugno 1957, i dazi doganali attualmente applicabili sui semi oleosi (voce ex 110), destinati alla produzione di oli per uso alimentare.

Art. 6.

Alla tabella di cui all'art. 3, lett. b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 e successive aggiunte e modificazioni è apportata la seguente aggiunta:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %
256	Minerali di boro:	
b	altri	esenti

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MARTINO — MEDICI — ZOLI — COLOMBO — CORTESE — MATTARELLA — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1956.

Nomina di un membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, riflettente il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 14 marzo 1955, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 93, con il quale, il dott. Battista Mazzei venne nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

Considerato che il predetto viene sostituito nell'incarico;

Vista la relativa segnalazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Battista Mazzei cessa di far parte del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

Art. 2.

A decorrere dal 15 dicembre 1955 e per la durata di un biennio, è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra il dott. Alberto Minervini, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1956
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 244. — PETROCELLI

(2583)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1956.

Elevazione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di Busalla della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, recanti modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali;

Riconosciuto che nel comune di Busalla, della provincia di Genova, il costo dell'alimentazione risulta particolarmente elevato;

che detto Comune risulta collegato con il rispettivo capoluogo di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, e che può quindi considerarsi formante con il proprio capoluogo, dal quale non dista più di 30 chilometri, un unico centro economico;

che pertanto il Comune stesso si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e dell'art 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nel comune di Busalla, l'aliquota già utile ai fini della determinazione dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e successive modificazioni, è fissata, a decorrere dal 1° luglio 1955, nella misura prevista per i personali con sede di servizio nel comune di Genova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1956
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 356

(2582)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1956.

Norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Decreta:

Art. 1.

Le autorizzazioni concernenti le esportazioni e le importazioni di merci sono accordate, in applicazione del primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, senza limiti di importo o di quantità oppure entro i limiti previsti da contingenti, dal Ministro per il commercio con l'estero.

Le esportazioni e le importazioni di merci comprese nelle autorizzazioni generali sono consentite dalle Dogane su presentazione di un benestare rilasciato dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa. Le esportazioni e le importazioni di merci sottoposte ad autorizzazione particolare sono consentite dalle Dogane su presentazione dell'autorizzazione stessa e di un benestare rilasciato dall'Ufficio italiano dei cambi oppure dalla Banca d'Italia o dalle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

Art. 2.

Le autorizzazioni previste al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernenti gli atti aventi per oggetto prestazioni diverse da quelle menzionate al precedente art. 1, sono accordate, senza limiti di importo oppure limitatamente ad un importo determinato, dal Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 3.

La dichiarazione dei crediti di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, deve essere fatta alla Banca d'Italia o ad aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa entro quindici giorni dalla data della costituzione dei crediti stessi, e deve indicare l'importo e le condizioni di esigibilità del credito, nonchè il nome e la residenza o la sede del debitore.

La dichiarazione delle variazioni verificatesi nei crediti di cui sopra deve essere fatta secondo le modalità determinate dal Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 4.

La riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, debbono aver luogo ad una data che non si discosti di oltre centottanta giorni da quella del passaggio della merce attraverso la linea doganale o della prestazione del servizio, salvo deroghe espressamente disposte dal Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 5.

La riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, debbono essere effettuati:

a) nelle valute estere dei conti previsti dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, attraverso i conti stessi;

b) in lire, attraverso i conti esteri in lire aperti al nome di non residenti sui libri della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa;

c) in lire, attraverso i conti e con le modalità previste dagli accordi interstatali;

d) secondo le altre procedure e modalità stabilite di volta in volta dal Ministro per il commercio con l'estero;

con l'osservanza delle modalità indicate nel successivo art. 6.

I conti esteri in lire di cui al punto *b*) del precedente comma sono accreditati mediante il ricavo di cessioni delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, mediante prelievi da conti esteri in lire o dai conti degli accordi interstatali ovvero per effettuare il pagamento di debiti verso non residenti.

I conti esteri in lire sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere di cui al decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, o versamenti nei conti degli accordi interstatali ovvero per effettuare pagamenti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero. L'apertura ed i movimenti dei conti esteri in lire sono subordinati all'osservanza delle condizioni e delle limitazioni indicate nelle tabelle previste al successivo art. 6.

Art. 6.

Qualunque sia la moneta in cui sono espressi i crediti e i debiti di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, le riscossioni e i pagamenti debbono aver luogo, salvo le diverse disposizioni del Ministro per il commercio con l'estero, nel modo seguente:

a) nei rapporti con gli Stati indicati nella tabella *A*-1, in una qualunque delle valute estere o attraverso uno qualunque dei conti esteri in lire indicati nella tabella *A*-2;

b) nei rapporti con gli Stati indicati nella tabella *B*-1, in una qualunque delle valute estere o attraverso uno qualunque dei conti esteri in lire indicati nella tabella *B*-2;

c) nei rapporti con ciascuno degli Stati indicati nella tabella *C*-1, attraverso il conto o i conti dell'accordo stipulato con lo Stato stesso oppure attraverso i conti esteri in lire, indicati nella tabella *C*-2, di cui siano titolari persone aventi la residenza o la sede nello Stato stesso;

d) nei rapporti con ciascuno degli Stati indicati alle precedenti lettere *a*) *b*) e *c*) limitatamente alle operazioni concernenti investimenti, disinvestimenti ed altre operazioni indicate in altre leggi oppure nelle autorizzazioni ministeriali, attraverso i conti assoggettati alle limitazioni stabilite dal Ministro per il commercio con l'estero;

e) nei rapporti con gli Stati non indicati alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) secondo le procedure e modalità stabilite di volta in volta dal Ministro per il commercio con l'estero.

Le riscossioni dalle persone aventi la residenza o la sede nei Paesi indicati nella tabella *B*-1 possono aver luogo anche secondo le modalità previste nel precedente paragrafo *a*). Le riscossioni dalle persone aventi la residenza o la sede negli Stati indicati nella tabella *C*-1 possono aver luogo anche secondo le modalità previste nei precedenti paragrafi *a*) e *b*). I pagamenti alle persone aventi la residenza o la sede negli Stati indicati nella tabella *A*-1 possono aver luogo anche secondo le modalità previste nei precedenti paragrafi *b*) e *c*). I pagamenti alle persone aventi la residenza o la sede negli Stati indicati nella tabella *B*-1 possono aver luogo anche secondo le modalità previste nel precedente paragrafo *c*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

TABELLA *A*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*) del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Bolivia;
Canadà;
Columbia;
Costa francese dei Somali;
Costarica;
Cuba;
Dominicana (Repubblica)
Guatemala;
Haiti;
Honduras (Repubblica);
Libano;
Liberia;
Messico;
Panama;
Perù;
Salvador;
Siria;
Tangeri;
Uruguay;
U.S.A. e sue dipendenze;
Venezuela.

TABELLA *A*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *a*) del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale* contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Dollaro U.S.A.;
Dollaro canadese;
Franco svizzero libero;
Conti esteri in lire libere.

I conti esteri in lire libere:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in qualsiasi Paese estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella, mediante prelievi dai conti esteri in lire libere, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nella tabella *A*-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *B*-2, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire libere multilaterali o bilaterali, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o all'estero.

TABELLA *B*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*) del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Belgio Lussemburgo;
Danimarca;
Francia;
Germania occidentale;
Norvegia;
Paesi Bassi;
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
Svezia;
Svizzera Liechtenstein;
Argentina (1);
Brasile (1);

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopraindicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

---

(1) Limitatamente alle operazioni ammesse dalle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero.

TABELLA *B*-2

Elenco delle valute estere e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *b*) del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Corona danese;
Corona norvegese;
Corona svedese;
Fiorino olandese;
Franco belga;
Franco francese;
Franco svizzero « Accordo »;
Lira sterlina;
Marco germanico;
Conti esteri in lire multilaterali.

I conti esteri in lire multilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in uno qualsiasi dei Paesi indicati nella tabella *B*-1, con l'osservanza delle norme pro tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate in questa tabella o nella tabella *A*-2, mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1;

sono addebitati per effettuare acquisti delle valute estere indicate in questa tabella, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire multilaterali o bilaterali e per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica o nei Paesi indicati nelle tabelle *B*-1 e *C*-1.

TABELLA *C*-1

Elenco degli Stati di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*) del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Albania;
Argentina (1);
Bulgaria;
Egitto;
Equatore;
Finlandia;
Iran;
Israele;
Jugoslavia;
Paraguay;
Polonia;
Romania;
Spagna;
Ungheria;
U.R.S.S.;
Austria;
Grecia;
Portogallo;
Turchia

e Stati appartenenti alle rispettive aree monetarie (in dipendenza degli accordi stipulati con l'Italia ovvero della legislazione o della regolamentazione valutaria vigente in ciascuno degli Stati sopraindicati o in quelli delle rispettive aree monetarie).

---

(1) Limitatamente alle operazioni ammesse dalle disposizioni emanate dal Ministro per il commercio con l'estero.

TABELLA *C*-2

Elenco dei principali conti degli accordi interstatali e dei conti esteri in lire di cui all'art. 6, primo comma, punto *c*) del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476:

Stati	Conti dell'accordo	Conti esteri in lire bilaterali
Albania	Conto dollari U.S.A.	Albania
Argentina	Conto generale dollari C.A.I. Conto finanziamento beni strumentali in dollari C.A.I.	
Bulgaria	Conto dollari U.S.A.	Bulgaria
Egitto	Conto lire Conto lire egiziane	Egitto (Conti lire egiz. Italia)
Ecuador	Conto dollari U.S.A.	Equatore
Finlandia	Conto generale 1951 in dollari U.S.A.	Finlandia
Iran	Conto generale dollari U.S.A.	Iran
Israele	Conto in dollari U.S.A.	Israele
Jugoslavia	Conto generale lire	Jugoslavia
Paraguay	Conto dollari U.S.A.	Paraguay
Polonia	Conto generale nuovo dollari U.S.A.	Polonia
Romania	Conto lire R.P.R.	Romania
Spagna	Conto generale dollari U.S.A.	Spagna
Ungheria	Conto lire	Ungheria
U.R.S.S.	Conto lire 1948	U.R.S.S.
Austria	Conto lire Conto scellini austriaci	Austria (Conti scellini A. Italia)
Grecia	Conto dollari U.S.A.	Grecia
Portogallo	Conto dollari U.S.A.	Portogallo
Turchia	Conto dollari U.S.A.	Turchia

I conti esteri in lire bilaterali:

sono aperti al nome di persone aventi la residenza o la sede in ciascuno dei Paesi indicati nella tabella *C*-1 con l'osservanza delle norme pro tempore vigenti emanate dal Ministro per il commercio con l'estero;

sono accreditati con il ricavo di cessioni delle valute estere indicate nelle tabelle *A*-2 e *B*-2, mediante prelievi da conti esteri in lire libere o multilaterali, mediante prelievi del conto del rispettivo accordo interstatale o dai conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè mediante versamenti effettuati dai residenti per il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede in uno qualunque dei Paesi indicati nelle tabelle *A*-1 e *B*-1 o nello stesso Paese del titolare del conto;

sono addebitati per effettuare versamenti nel conto del rispettivo accordo interstatale, per effettuare l'accreditamento di conti esteri in lire bilaterali dello stesso Paese, nonchè per effettuare il pagamento di debiti verso persone aventi la residenza o la sede nel territorio della Repubblica.

(2622)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1956.

Norme concernenti le quote di partecipazione in società aventi la sede all'estero e i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Decreta:

Articolo unico.

Il divieto di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, non si applica:

a) ai residenti, per le quote e i titoli rappresentanti il capitale di affiliazioni all'estero o di partecipazioni finanziarie assunte all'estero in conformità di autorizzazioni ministeriali;

b) alla Banca d'Italia e alle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, per i titoli che stanno a copertura dei saldi passivi di impegni assunti all'estero in virtù di autorizzazioni ministeriali;

c) alle imprese di assicurazione aventi la sede nel territorio della Repubblica, per i titoli che rappresentano impieghi prescritti per la copertura di rischi assunti all'estero in valuta estera in virtù di autorizzazioni ministeriali;

d) alla Banca d'Italia e alle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, per i titoli che rappresentano impieghi a breve scadenza di disponibilità nei conti in valuta presso banche all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2623)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1956.

Norme concernenti le cessioni, gli acquisti e gli altri atti di disposizione dei titoli di credito di qualsiasi specie, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Decreta:

Art. 1.

Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione fra residenti e non residenti aventi per oggetto titoli azionari e obbligazionari stilati in lire possono essere effettuati alla condizione che i relativi pagamenti abbiano luogo in conformità degli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, concernente i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, e con le limitazioni che siano stabilite ai sensi del secondo comma del successivo art. 2.

Art. 2.

I titoli azionari e obbligazionari stilati in lire dei quali i non residenti siano divenuti proprietari in dipendenza delle operazioni previste al precedente art. 1 debbono essere immessi in depositi aperti al nome degli aventi diritto presso la Banca d'Italia o aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa.

L'immissione in deposito e il prelevamento, nonchè l'utilizzo del ricavo della successiva vendita dei titoli di cui al precedente comma possono essere limitati, in virtù di norme di legge o di autorizzazioni ministeriali, a determinate categorie di non residenti o a determinate operazioni ovvero ammessi entro determinati limiti di importo.

Art. 3.

L'esportazione dei titoli di cui al precedente art. 2 è autorizzata con l'osservanza delle formalità prescritte dal Ministro per il commercio con l'estero, alla condizione che il pagamento dei titoli stessi abbia avuto luogo in una qualunque delle valute estere o attraverso uno qualunque dei conti esteri in lire indicati nelle tabelle *A*-2 e *B*-2 di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, concernente i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Art. 4.

L'esportazione, da parte di viaggiatori che si recano all'estero, di titoli di credito nonchè di biglietti di Stato e di banca italiani e esteri è autorizzata entro i limiti e alle condizioni seguenti:

a) l'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani è ammessa fino al limite di lire trentamila alla condizione che non sia effettuata da residenti nelle zone di frontiera, ai quali si applicano le particolari disposizioni in materia;

b) l'esportazione di biglietti di Stato e di banca esteri da parte di residenti, per scopi di turismo, affari, studio e cura, è ammessa fino al limite determinato dal Ministro per il commercio con l'estero;

c) l'esportazione, da parte di non residenti, di titoli di credito emessi o pagabili all'estero o stilati in valuta estera, di biglietti di Stato e di banca esteri nonchè di assegni e lettere di credito emessi da banche all'estero sulla Banca d'Italia o su aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa è ammessa entro i limiti della precedente importazione effettuata dai viaggiatori stessi.

Art. 5.

L'importazione di biglietti di Stato e di banca italiani e esteri è libera.

Fermo il disposto dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, l'importazione di titoli di credito emessi o pagabili all'estero è libera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1956.

Norme concernenti la cessione delle valute estere allo Stato, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il primo ed il secondo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Decreta:

Art. 1.

Le valute estere che debbono essere offerte in cessione all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono le seguenti:

a) le valute estere determinate ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

b) tutte le altre valute estere, escluse quelle di conto nelle quali debbono essere regolati i rapporti derivanti dagli accordi interstatali stipulati dall'Italia, per le quali si applica il disposto dell'art. 5 lettera *c*), del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, concernente i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Art. 2.

L'offerta in cessione di cui all'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, deve essere effettuata nel termine di 7 giorni decorrente dalla data in cui i residenti abbiano acquistato la proprietà delle valute estere o dalla data in cui i proprietari delle valute estere siano divenuti residenti ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge stesso.

Art. 3.

Le valute estere di cui al punto *b*) del precedente art. 1 sono versate alla Banca d'Italia o a una delle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, per la vendita immediata, in conformità delle disposizioni impartite dal cedente all'atto dell'offerta in cessione, su una qualsiasi delle piazze ove esse siano negoziabili contro una qualsiasi delle valute estere indicate al punto *a*) del precedente art. 1 e per l'accreditamento del ricavo in conti soggetti alla disciplina stabilita dal decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586.

Art. 4.

La Banca d'Italia e le banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, nonchè i cambiavalute che la Banca d'Italia ha facoltà di autorizzare ad operare per suo conto, sono obbligati a tenere un apposito registro per le operazioni relative al commercio dei cambi soggetto alle discipline del Codice civile.

In questo registro saranno indicate, giornalmente e distintamente in ordine cronologico, salvo particolari deroghe, tutte le operazioni di acquisto e di vendita, la residenza e la nazionalità del venditore e del compratore, la qualità delle valute estere, nonchè la natura e le condizioni delle operazioni stesse.

L'obbligo della tenuta del suddetto registro è esteso agli esportatori e agli importatori che dovranno annotarvi le singole operazioni di esportazione e di importazione, nonchè le cessioni e gli acquisti delle valute estere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2625)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1956.

Istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Decreta:

Art. 1.

I biglietti di Stato e di banca esteri di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, sono quelli aventi corso legale in qualsiasi Stato estero.

Art. 2.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono acquistare i biglietti di cui al precedente art. 1:

a) da non residenti che siano temporaneamente in Italia, qualunque sia lo scopo del loro soggiorno;

b) dai residenti che li abbiano ricevuti ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, oppure a titolo gratuito;

c) dai residenti che li abbiano ricevuti in conformità di norme di legge oppure di autorizzazioni ministeriali.

Art. 3.

La Banca d'Italia e le aziende di credito autorizzate a fungere da sue agenzie possono cedere i biglietti acquistati ai sensi del precedente art. 2:

a) ai residenti che si recano all'estero per scopi di turismo, affari, studio e cura, fino al limite determinato dal Ministro per il commercio con l'estero;

b) ai residenti per l'assunzione di quote di partecipazione in società aventi la sede fuori del territorio della Repubblica e per l'acquisto di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, autorizzati

ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

c) contro cessione di lire che siano state accreditate nei conti esteri previsti all'art. 6 lettera *d*) del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, contenente le norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, a titolo di rimborso di capitali investiti in Italia oppure di interessi, rendite e frutti afferenti ai capitali medesimi oltre i limiti stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1956, n. 43;

d) ai residenti per il pagamento di debiti derivanti da altre operazioni effettuate in conformità di norme di legge oppure di autorizzazioni ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2627)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1956.

Autorizzazione a contrarre mutui all'estero per una durata non superiore a 12 mesi, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Decreta:

Articolo unico.

Fermo il disposto dell'art. 4 del decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, contenente le norme concernenti i debiti e i crediti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, il divieto di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge stesso non si applica alla Banca d'Italia e alle aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa:

a) per le aperture di credito ottenute da banche dell'estero;

b) per lo sconto presso banche dell'estero di effetti commerciali che siano stati emessi all'ordine di residenti a copertura di effettive esportazioni di merci semprechè si tratti di operazioni che debbano estinguersi senza ulteriori rinnovazioni e proroghe entro un termine non superiore a 12 mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2626)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1956.

Abrogazione di decreti Ministeriali contenenti disposizioni valutarie.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, relativo alle norme concernenti le quote di partecipazione in società aventi la sede all'estero e i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, relativo alle norme concernenti le cessioni, gli acquisti e gli altri atti di disposizione dei titoli di credito di qualsiasi specie, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, relativo alle norme concernenti la cessione delle valute estere allo Stato, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella presente *Gazzetta Ufficiale*, relativo all'autorizzazione a contrarre mutui all'estero per una durata non superiore a 12 mesi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono o rimangono abrogati:

decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, relativo alle norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288, relativo alle norme integrative e regolamentari per la applicazione del regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, sulla cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero;

decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 (Straordinario) relativo all'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 (Straordinario), relativo alle autorizzazioni a talune banche a fungere da agenzie della Banca d'Italia;

decreto Ministeriale 15 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1934, n. 295, relativo alle modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1934, contenente norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

decreto Ministeriale 19 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1934, n. 300, relativo all'obbligo della presentazione alla Dogana delle denuncie di esportazione per le merci destinate verso tutti i Paesi aventi con l'Italia accordi di compensazione;

decreto Ministeriale 9 maggio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 maggio 1935, n. 118, relativo alle norme integrative delle disposizioni riguardanti l'obbligo della dichiarazione e il divieto di negoziazione dei titoli esteri e italiani emessi all'estero posseduti da enti o persone di nazionalità italiana, residenti nel regno o nei possedimenti;

decreto Ministeriale 18 settembre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1935, n. 222, relativo alle norme per l'applicazione del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, sulla cessione obbligatoria dei crediti all'estero e dei titoli esteri;

decreto Ministeriale 1° ottobre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1935, n. 235, relativo alle norme di attuazione del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, relativo alla cessione dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero;

decreto Ministeriale 3 ottobre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1935, n. 235, relativo alle disposizioni sulle modalità per il ritorno dall'estero dei biglietti di banca o di Stato italiani;

decreto Ministeriale 16 novembre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1935, n. 267, relativo alle norme per l'importazione di biglietti di banca italiani o di assegni o chèques stilati in lire italiane;

decreto Ministeriale 16 novembre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 1935, n. 268, relativo alle norme relative alle operazioni in cambi e divise

decreto Ministeriale 20 novembre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1935, n. 271, relativo alle disposizioni concernenti il pagamento di merci importate nel regno, originarie o provenienti da Paesi che abbiano adottato misure restrittive nei riguardi dei pagamenti relativi a merci originarie o provenienti dall'Italia, dalle sue colonie e possedimenti;

decreto Ministeriale 25 maggio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1936, n. 129, relativo alla esportazione e reintroduzione di biglietti italiani di Stato e di banca in Italia, nei possedimenti e nelle colonie italiane;

decreto Ministeriale 16 luglio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1936, n. 195, relativo alle norme di attuazione del regio decreto-legge 20 marzo 1936, n. 410, recante provvedimenti per favorire il movimento turistico;

decreto Ministeriale 7 gennaio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1937, n. 223, relativo alle modalità per il rilascio e la consegna, da parte dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, dei certificati provvisori all'ordine, rappresentativi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, serie speciale 1944;

decreto Ministeriale 14 giugno 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1937, n. 223, relativo alla procedura da seguire per il rilascio di duplicati nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, dei certificati provvisori all'ordine rappresentativi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, serie speciale 1944, emessi dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

decreto Ministeriale 9 febbraio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 1939, n. 53, relativo alle nuove norme di attuazione del regio decreto-legge 20 marzo 1936, n. 410, recante provvedimenti per favorire il movimento turistico;

decreto Ministeriale 3 marzo 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1939, n. 57, relativo all'obbligo agli Istituti di credito fondiario di denunciare e, su richiesta, cedere, all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero i crediti derivanti da mutui ipotecari, contratti o convertiti in lire, nei casi in cui vengano a conoscenza che il mutuatario abbia trasferito la propria residenza all'estero, ovvero che al mutuatario residente nel regno o nei possedimenti sia subentrata persona residente all'estero;

decreto Ministeriale 30 ottobre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1939, n. 282, relativo alle nuove norme per la esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire;

decreto Ministeriale 26 ottobre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1942, n. 3, relativo alle nuove norme per la esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire;

decreto Ministeriale 14 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1943, n. 168, relativo alla cessione obbligatoria delle valute estere;

decreto Ministeriale 31 luglio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1945, n. 101, relativo alla modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, concernente la cessione obbligatoria delle valute estere;

decreto Ministeriale 18 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1946, n. 21, relativo alla fissazione della quota addizionale per il Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali;

decreto Ministeriale 18 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1946, n. 21, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni sul Fondo per l'adeguamento ai prezzi internazionali;

decreto Ministeriale 7 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 febbraio 1946, n. 38, relativo alle norme per la fissazione dei prezzi di vendita delle merci in esportazione;

decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, relativo alle norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

decreto Ministeriale 31 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133-5 (Edizione speciale), relativo alle norme di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

decreto Ministeriale 20 agosto 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1946, n. 196, relativo alle agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili circa la cessione della valuta proveniente dai noli ricavati dall'esercizio della navigazione;

decreto Ministeriale 3 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1946, n. 204, relativo alle nuove norme circa l'utilizzo del 50 % della valuta degli esportatori;

decreto Ministeriale 26 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1946, n. 224, relativo alle nuove norme circa l'utilizzo del 50 % della valuta degli esportatori;

decreto Ministeriale 20 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1947, n. 25, relativo alla modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 3 settembre 1946, relativo alle modalità di applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1947, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

decreto Ministeriale 20 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1947, n. 20, relativo alle cessioni di valuta di natura finanziaria;

decreto Ministeriale 28 febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1947, n. 71, relativo alle modificazioni alle norme circa l'utilizzo del 50 % della valuta degli esportatori;

decreto Ministeriale 9 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1947, n. 106, relativo allo stralcio di merci della tabella *A* e passaggio delle stesse alla tabella *B* annesse al decreto Ministeriale 3 settembre 1946, relativo alle nuove norme circa l'utilizzo del 50 % della valuta degli esportatori, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204, del 10 settembre 1946;

decreto Ministeriale 9 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1947, n. 120, relativo alla elevazione dell'importo maggiore consentito per l'esportazione e la reintroduzione di biglietti di banca e di Stato italiani;

decreto Ministeriale 21 maggio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1947, n. 131, relativo alle agevolazioni valutarie a favore di armatori e noleggiatori italiani;

decreto Ministeriale 31 luglio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1947, n. 182, relativo alle norme valutarie relative ai contratti di sfruttamento di brevetti;

decreto Ministeriale 2 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1947, n. 239, relativo alla parità legale tra la lira e le altre valute;

decreto Ministeriale 6 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1947, n. 189, relativo alla modificazione al decreto Ministeriale 20 agosto 1946, concernente agevolazioni valutarie ad armatori e noleggiatori italiani di navi mercantili;

decreto Ministeriale 11 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1948, n. 9, relativo alla elevazione del limite per l'importazione e l'esportazione di biglietti di banca e di Stato italiani;

decreto Ministeriale 26 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1948, n. 40, relativo al cambio ufficiale fra la lira e il franco francese;

decreto Ministeriale 5 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 maggio 1948, n. 115, relativo alla sostituzione dell'art. 6 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, riguardante le norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

decreto Ministeriale 9 luglio 1948, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1948, n. 158, relativo alla nuova tabella delle merci la cui importazione da Paesi con i quali non vigono speciali accordi interstatali è consentita dalle Dogane su presentazione del benestare bancario all'importazione;

decreto Ministeriale 23 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1948, n. 184, relativo alle norme concernenti la importazione di merci pagate con valuta assegnata dall'Ufficio italiano dei cambi;

decreto Ministeriale 29 settembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1948, n. 249, relativo alle importazioni mediante utilizzo di conti valutari 50 %;

decreto Ministeriale 31 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1948, n. 287, relativo alle norme concernenti le importazioni con utilizzo del c/v 50 %;

decreto Ministeriale 26 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1948, n. 277, relativo alle norme concernenti i conti valutari 50 % in lire sterline;

decreto Ministeriale 27 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1948, n. 291, relativo alle norme concernenti gli scambi ed i pagamenti in lire sterline;

decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1949, n. 44, relativo alle importazioni di merci a valere su conti valutari 50 %;

decreto Ministeriale 19 settembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 settembre 1949, n. 215, relativo alle norme concernenti gli scambi ed i pagamenti in lire sterline;

decreto Ministeriale 2 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 marzo 1950, n. 63, relativo alle modificazioni al decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, relativo ad importazioni di merci a valere sui conti valutari 50 %;

decreto Ministeriale 30 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1950, n. 33, relativo alla elevazione del limite per l'importazione e la esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani e di altri titoli stilati in lire;

decreto Ministeriale 2 aprile 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1950, n. 97, relativo all'aggiunta alla tabella *A*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 15 febbraio 1949, concernente importazioni di merci a valere sui conti valutari 50 %;

decreto Ministeriale 31 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1950, n. 127, relativo alla importazione ed esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani e di altri titoli stilati in lire;

decreto Ministeriale 13 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1951, n. 12, relativo all'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

decreto Ministeriale 23 febbraio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1951, n. 54, relativo alla importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

decreto Ministeriale 10 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1952, n. 114, relativo all'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

decreto Ministeriale 22 ottobre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1953, n. 248, relativo alla importazione ed esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani dei tagli da Lit. 5000 e da Lit. 10.000;

decreto Ministeriale 4 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1954, n. 181, relativo alla abrogazione del decreto Ministeriale 31 luglio 1947, concernente norme valutarie relative ai contratti di sfruttamento dei brevetti;

decreto Ministeriale 7 agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1954, n. 181, relativo alle importazioni di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

decreto Ministeriale 17 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1954, n. 219, relativo alla modificazione alla tabella *A*, annessa al decreto Ministeriale 7 agosto 1954, concernente l'importazione di merci a valere sui conti valutari esportazioni e rimesse;

decreto Ministeriale 29 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1955, n. 174, relativo alla modificazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, relativo alla cessione obbligatoria delle valute estere;

nonchè ogni altra disposizione che contrasti con quelle dei decreti Ministeriali indicati nel preambolo del presente decreto Ministeriale o sia con essi incompatibile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 giugno 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno in Pordenone (Udine).

Con decreto commissariale n. 370.24005.86/3.61344, in data 28 maggio 1956, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Pordenone (Udine), di un terreno per costruirvi una Casa della Madre e del Bambino, sito nel Comune predetto, in viale Martelli, iscritto al foglio n. 20, mappale n. 1005, del nuovo catasto, confinante con il viale di accesso al macello, il viale Martelli, la via dei Molini e la rimanente proprietà comunale.

(2584)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1956, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Candela Stefano, residente nel comune di Frattamaggiore, distretto notarile di Napoli, il 1° luglio 1956;

Costantino Simone, residente nel comune di Messina, il 14 luglio 1956;

Cugusi Ignazio, residente nel comune di Cagliari, il 30 luglio 1956.

(2598)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lucca

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5286 in data 23 maggio 1956, il prof. Gaetano Campetti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lucca.

(2500)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Mario Panaccione fu Luigi, nato a Cassino (Frosinone) il 1° gennaio 1907, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria industriale rilasciatogli dalla Università di Roma in data 12 febbraio 1939, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2545)

Il dott. Giuseppe Olivi di Giacomo, nato a La Spezia il 1° aprile 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in ingegneria civile rilasciatogli dalla Università di Roma in data 2 gennaio 1951, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1949-1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2586)

Il dott. Giuseppe Moffa di Giuseppe, nato a Napoli il 5 gennaio 1897, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 23 gennaio 1924, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1922-23.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2587)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1955, registro n. 9, foglio n. 105, è stato dichiarato irricevibile — perchè proposto oltre il termine di 180 giorni dalla data di presa conoscenza del provvedimento impugnato — il ricorso straordinario prodotto il 10 aprile 1954 dal sig. Raspagliesi Emilio Eros, avverso il decreto Ministeriale 31 ottobre 1952 di nomina ad inserviente degli Uffici del registro.

(2612)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1956, registro n. 9, foglio n. 103, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 16 novembre 1954 dalla signora Potleca Antonietta, giornaliera di terza categoria presso l'Ufficio del registro di Trieste, perchè prodotto contro atti meramente confermativi di precedente provvedimento in materia di inquadramento nei ruoli organici, rispetto al quale il ricorso stesso non è in termini.

(2613)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Presidenziale liquidazione indennità				Ammontare indennità Lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952 n. 70) (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio				
	Ente Puglia e Lucania														
1	AZZOLINI Giovanni fu Giuseppe	Brindisi	20.65.27	2625	29-11-52	7 s.o.2	10- 1-53	16- 3-56	2- 5-56	11	225	11.074.976 —	11.070.000 —	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	BAUTIER Clara di Pietro . . .	Cerignola	117.20.51	4126	28-12-52	19 s.o.1	24- 1-53	16- 3-56	2- 5-56	11	226	12.220.289 —	12.220.000 —	Id. Id.	Id.
3	CURATO Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico	Lucera	207.60.56	—	1- 3-55	141	21- 6-55	16- 3-56	2- 5-56	11	227	16.063.745 —	16.060.000 —	Id. Id.	Id.
4	DANIELE Luigi fu Domenico .	Otranto	72.70.02	2364	29-11-52	293 s.o.	24-12-52	16- 3-56	2- 5-56	11	228	5.555.664 —	5.555.000 —	Id. Id.	Id.
5	DE VITI-DE MARCO James fu Antonio	Bitonto	362.17.73	1479	6- 9-52	269 s.o.	20-11-52	16- 3-56	2- 5-56	11	229	5.557.867 —	5.555.000 —	Id. Id.	Id.
6	MASCIA Alfonso, Carla, Concettina e Mariannina di Matteo	San Paolo Civitate	104.86.54	794	27- 5-52	162 s.o.	15- 7-52	16- 3-56	2- 5-56	11	230	14.752.606 —	14.750.000 —	Id. Id.	Id.
7	SIPARI Pietrantonio fu Carmelo	Cerignola	314.62.41	836	30- 8-51	210 s.o.	13- 9-51	16- 3-56	2- 5-56	11	231	21.340.154 —	21.340.000 —	Id. Id.	Id.
8	ZEZZA Maria e Beatrice fu Giulio	Ruvo di Puglia	929.33.41	1745	3-10-52	278 s.o.	1-12-52	16- 3-56	2- 5-56	11	232	14.686.921 —	14.685.000 —	Id. Id.	Id.

Roma, addì 18 maggio 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(2432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 6 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,83	624,83	624,85	624,80	624,84	624,85	624,85	624,86	624,85
$ Can.	630,67	631 —	630,75	631,125	630,40	630,75	631,25	630,625	630,625	630,75
Fr. Sv. lib.	145,79	145,80	145,78	145,79	145,76	145,78	145,79	145,79	145,79	145,78
Kr. D.	90,45	90,43	90,47	90,45	90,44	90,45	90,46	90,45	90,45	90,45
Kr. N.	87,68	87,58	87,56	87,56	87,64	87,68	87,60	87,68	87,68	87,65
Kr. Sv.	120,90	120,84	120,88	120,88	120,88	120,88	120,865	120,90	120,90	120,90
Fol.	164,45	164,40	164,45	164,44	164,41	164,45	164,46	164,47	164,47	164,45
Fr. B.	12,587	12,58	12,585	12,58625	12,585	12,58	12,58875	12,58875	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,50	178,47	178,48	178,51	178,46	178,50	178,51	178,51	178,51	178,50
Fr. Sv. acc.	143,37	143,37	143,43	143,40	143,36	143,35	143,40	143,37	143,37	143,37
Lst.	1753,80	1751,875	1752,25	1752,25	1752,125	1753,50	1752 —	1753,875	1753,875	1751,50
Dm. occ.	149,81	149,83	149,85	149,825	149,83	149,80	149,82	149,835	149,83	149,84

Media dei titoli del 6 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,40
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	89 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,40
Id. 5 % 1936	95,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,30

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1956

1 dollaro USA	624,85
1 dollaro Can.	631,187
1 Fr. Sv. lib.	145,79
1 Kr. Dan.	90,455
1 Kr. Norv.	87,58
1 Kr. Sv.	120,872
1 Fol.	164,45
1 Fr. bel.	12,587
100 Fr. Fr.	178,51
1 Fr. Sv. acc.	143,40
1 Lst.	1752,125
1 Marco ger.	149,822

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pedrocco Lavinio di Andrea, già esercente in Venezia-San Polo 3073/G.
Tali marchi erano contrassegnati col n. 21-VE.

(2585)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Braini Agostino, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio 16 aprile 1931, n. 3390/593.1, nella forma originaria e precisamente da Braini a Brajnik;
Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;
Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni, contenute nelle norme citate;
Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio dd. 16 aprile 1931, n. 3390/593.I, nel senso che il cognome del sig. Braini Agostino di fu Francesco e della Anna Pavlettic, nato a Gorizia il 25 febbraio 1893 e residente a Gorizia, via Natisone n. 1 è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Brajnik.
Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Gomiscek Maria in Braini, nata a Gorizia il 3 gennaio 1899, moglie;
2) Braini Massimiliano di Agostino e della suddetta, nato a Gorizia il 19 dicembre 1926, figlio;
3) Braini Giovanni di Agostino e della suddetta, nato a Gorizia il 23 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 8 maggio 1956

Il prefetto: DE ZERBI

(2445)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 1956, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di L'Aquila;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Di Paola Antonio, componente supplente di detta Commissione come magistrato del pubblico ministero, il quale è stato destinato al tribunale di quella città in funzioni di presidente di sezione e vi ha già assunto possesso;

Decreta:

Il dott. Calvitti Romualdo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, in sostituzione del magistrato Di Paola dott. Antonio.

Roma, addì 12 aprile 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1956
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 81. — FLAMMIA

(2591)

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 1956, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Genova;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Piola Andrea, componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, il quale ha dichiarato di non poter assolvere l'incarico conferitogli per motivi di salute;

Decreta:

Il prof. Sotgia Sergio, dell'Università degli studi di Genova, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof. Piola Andrea.

Roma, addì 11 maggio 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1956
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 390. — FLAMMIA

(2592)

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato, per l'anno 1956.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 1956, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice per gli esami di avvocato, per l'anno 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione degli avvocati Mazzino Alessandro e Dedin Aldo, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente di detta Commissione, perchè entrambi hanno declinato l'incarico, il primo per ragioni di salute e il secondo per impegni professionali;

Viste le designazioni del Consiglio nazionale forense, necessarie ai sensi dell'art. 1, n. 9, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Gli avvocati Piccardi Leopoldo e D'Agostino Carlo Francesco sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione per gli esami di avvocato, in sostituzione degli avvocati Mazzino Alessandro e Dedin Aldo.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1956
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 332. — FLAMMIA

(2593)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria del concorso ad un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario M.M.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la notificazione di concorso in data 10 giugno 1955, registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1955, registro n. 24, foglio n. 111, relativa al reclutamento di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario M.M.;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 ottobre 1955, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i risultati degli esami quali risultano dai verbali della Commissione suddetta;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per la nomina di un tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario M.M., bandito con decreto Ministeriale 10 giugno 1955:

1. Rescia Giorgio . . . punti 16,4
2. Cartolano Felice . . . » 14,7
3. Protetti Antonio . . . » 14,5

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1955

p. *Il Ministro*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1956
Registro n. 6 *Difesa-Marina, foglio n.* 67. — BONATTI

(2572)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.